

Bruxelles, 11.6.2018
C(2018) 3658 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Raccomandazione della Commissione

che aggiunge le appendici A and B alla raccomandazione C(2006)5186, del 6 novembre 2006, che istituisce un “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone

ALLEGATO

“APPENDICE A

Procedura di notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2 bis, del codice frontiere Schengen¹

Uno Stato membro² che intende effettuare verifiche mirate riguardanti cittadini UE/SEE/CH ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 *bis*, del codice frontiere Schengen dovrebbe notificare senza indugio l’intenzione di applicare tali verifiche mirate:

- 1- agli altri Stati membri,
- 2- all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e
- 3- alla Commissione.

Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la notifica, o parti di essa, come riservata.

I motivi, l’estensione e la durata della deroga dovrebbero essere descritti come segue nella notifica per garantire l’*effetto utile* di quest’ultima e, in particolare, per consentire agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Agenzia di esprimere eventuali preoccupazioni.

I motivi dovrebbero essere suffragati da elementi oggettivi riguardanti la deroga alle verifiche sistematiche a specifici valichi di frontiera.

In particolare, lo Stato membro interessato dovrebbe comunicare:

- (a) le principali caratteristiche del flusso al valico/ai valichi di frontiera in questione, ad esempio le categorie di persone che attraversano la frontiera;
- (b) la quota stimata di cittadini di paesi terzi e la quota di cittadini UE/SEE/CH che attraversano quella frontiera;
- (c) l’indicazione che il presunto aumento dei tempi di attesa è dovuto alle verifiche sistematiche (e non, ad esempio, a lavori stradali nella zona limitrofa al valico di frontiera). A questo proposito non è sufficiente fare generico riferimento all’imminente periodo di vacanza. Per misurare l’impatto sproporzionato sul flusso di traffico non esiste alcun indicatore universale applicabile a tutti gli Stati Membri o a tutti i valichi di frontiera. Nel valutare l’impatto sproporzionato sui tempi di attesa non si possono ignorare né i tempi medi di attesa né i ritardi registrati in precedenza;
- (d) in che modo la deroga permetterà di ovviare all’impatto sproporzionato sul flusso di traffico ai valichi di frontiera in questione.

Occorre specificare di quale valico o di quali valichi di frontiera si tratta.

¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

² Nel presente testo, per “Stato membro” si intende anche ciascuno dei quattro paesi associati Schengen.

La durata prevista della deroga dovrebbe essere proporzionata e limitarsi a quanto necessario. Occorre indicare il termine ultimo della deroga per ciascun valico di frontiera. Non possono essere accolte deroghe senza limiti di scadenza. In linea con l'articolo 15 del codice frontiere Schengen, gli Stati membri sono tenuti a predisporre personale e risorse appropriati e sufficienti per garantire l'attuazione delle verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti.

Lo Stato membro dovrebbe indicare nella notifica la data di trasmissione della valutazione dei rischi all'Agenzia, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 2 *bis*, del codice frontiere Schengen, e spiegare i principali elementi di tale valutazione così da consentire ai destinatari della notifica di adottare provvedimenti con cognizione di causa.

Se altri Stati membri, l'Agenzia o la Commissione nutrono preoccupazioni sull'intenzione di derogare alla norma che prevede l'attuazione di verifiche sistematiche nelle banche dati, essi dovrebbero notificare tali preoccupazioni allo Stato membro in questione entro due settimane dalla ricezione della notifica. Lo Stato membro dovrebbe tenere conto di tali preoccupazioni.

Gli Stati membri dovrebbero istituire i loro canali di comunicazione interna ed effettuare, tramite la loro Rappresentanza permanente, la notifica agli altri Stati Membri e alla Commissione, mediante invio, rispettivamente, al punto di contatto all'interno della Rappresentanza e alla casella di posta elettronica funzionale (HOME-BORDERS@ec.europa.eu).

APPENDICE B

Procedura di deroga al principio delle verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti³

L'articolo 8, paragrafo 2 *bis*, del codice frontiere Schengen consente agli Stati membri di derogare al principio di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti per i cittadini UE/SEE/CH che attraversano le frontiere esterne, purché siano soddisfatte due condizioni cumulative:

1. lo Stato membro interessato deve dimostrare che l'attuazione di verifiche sistematiche sui cittadini UE/SEE/CH ha un impatto sproporzionato sul flusso di traffico alla frontiera (*“Qualora le verifiche nelle banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possano avere un **impatto sproporzionato sul flusso di traffico** [...]”*);
2. prima di adottare una decisione sulla deroga, lo Stato membro interessato deve predisporre una valutazione dei rischi che dimostri che l'applicazione di verifiche mirate ai cittadini UE/SEE/CH non comporta un rischio per la sicurezza (*“[...] **a seguito di una valutazione dei rischi** connessi con l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. “*).

Per garantire l'effetto utile delle disposizioni riguardanti la deroga temporanea, gli aspetti riguardanti la valutazione dei rischi connessi all'attuazione di verifiche mirate e il seguito da dare a una notifica dell'intenzione di derogare andrebbero chiariti nel modo descritto qui di seguito.

A. Valutazione dei rischi

1. Lo Stato membro che intende derogare prepara una valutazione dei rischi secondo il metodo previsto dal modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM).

L'Agenzia, in stretta collaborazione con gli Stati Membri, predisporrà un modello di comunicazione standard che sfrutterà le sinergie con altre valutazioni dei rischi e della vulnerabilità preesistenti e lo renderà accessibile online.

2. Nel caso in cui concluda che esiste un rischio di bassa o media entità, la valutazione è presentata all'Agenzia utilizzando il modello standard, prima dell'effettiva applicazione della deroga. In casi eccezionali (ad esempio un flusso eccezionale e impreveduto di passeggeri UE/SEE/CH a un determinato valico di frontiera) la valutazione dei rischi può essere trasmessa contestualmente all'applicazione della deroga solo se la notifica ha già fornito di per sé informazioni dettagliate che dimostrano l'esistenza di un impatto immediato e sproporzionato sui flussi al valico di frontiera interessato.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2 *bis*, “[l]a valutazione dei rischi illustra i motivi della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati, tiene conto, tra l'altro, dell'impatto sproporzionato sul flusso di traffico e fornisce statistiche sui passeggeri e sugli incidenti connessi alla criminalità transnazionale.”. Poiché le deroghe possono applicarsi unicamente ai cittadini UE/SEE/CH, la valutazione dei rischi dovrebbe essere incentrata sui rischi causati dai cittadini UE/SEE/CH agli specifici valichi di frontiera.

³ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

In concreto, la valutazione dei rischi dello Stato membro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 *bis*, del codice frontiere Schengen, redatta conformemente al metodo e al modello CIRAM, dovrebbe includere:

- I. una descrizione dei motivi della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati e dati quantitativi (ad esempio, il flusso previsto di passeggeri, i tempi necessari per l'espletamento delle procedure per passeggero o informazioni simili) che dimostrino l'esistenza di un impatto sproporzionato sul flusso di traffico al valico/ai valichi di frontiera in questione dopo aver esaurito tutte le opzioni disponibili per rafforzare le capacità;
- II. una stima del numero totale e i principali profili dei viaggiatori UE/SEE/CH che potrebbero costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di un qualunque Stato membro nel periodo di applicazione della deroga alle verifiche sistematiche;
- III. una valutazione dell'eventuale impatto della deroga sulla sicurezza, segnatamente sull'ordine pubblico, sulla sicurezza interna, ecc., degli Stati membri, compresa una valutazione dell'eventuale impatto sui collegamenti di trasporto verso gli altri Stati Membri.

Se la valutazione dei rischi conclude che esistono minacce di entità elevata connesse con l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di un qualunque Stato membro, non sarà possibile alcuna deroga.

Se la valutazione dei rischi conclude che le minacce connesse con l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di un qualunque Stato membro sono di bassa [o media] entità, lo Stato membro interessato dovrebbe predisporre strategie e mezzi adeguati per mitigare i rischi rilevati per ciascun valico di frontiera in questione. La valutazione dei rischi da trasmettere all'Agenzia descriverà tali strategie e mezzi.

3. Entro un termine concordato con lo Stato membro, l'Agenzia esamina la valutazione dei rischi che le è stata trasmessa. Per esaminare le valutazioni dei rischi trasmesse dagli Stati Membri, l'Agenzia può utilizzare le proprie risorse e informazioni, in particolare le informazioni raccolte tramite le valutazioni della vulnerabilità. Può chiedere il parere di Europol o di altre agenzie dell'UE.

I. Nel caso in cui la valutazione dei rischi sia incompleta o le informazioni fornite non siano pertinenti, l'Agenzia dovrebbe contattare senza indugio lo Stato membro interessato per chiedere ulteriori informazioni/motivazioni.

Qualora la valutazione completa dei rischi non sia trasmessa entro il termine concordato con l'Agenzia, quest'ultima dovrebbe segnalare la situazione agli altri Stati membri e alla Commissione dopo aver inviato un'ultima richiesta allo Stato membro interessato.

II. In caso di disaccordo tra lo Stato membro interessato e l'Agenzia sulla completezza e la pertinenza della valutazione dei rischi fornita, si cercherà di raggiungere un'intesa comune su base bilaterale entro un ragionevole periodo di tempo (al massimo entro due settimane).

Se le divergenze persistono, l’Agenzia dovrebbe avvertire la Commissione e gli altri Stati membri. Può essere convocata una riunione che coinvolga l’Agenzia, lo Stato membro interessato, la Commissione ed eventualmente altri Stati membri. In tal caso la Commissione organizza la riunione e invita le parti interessate a partecipare.

L’Agenzia dovrebbe comunicare in primis il proprio parere allo Stato membro che ha presentato la valutazione dei rischi, affinché esso possa presentare eventuali osservazioni. Dovrebbe informare la Commissione e gli altri Stati membri di tale parere.

4. Lo Stato membro interessato dovrebbe aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi. A tal fine, ove necessario, dovrebbe inoltre basarsi su quanto previsto ai punti da A.1 ad A.3.

B. Notifica dell’intenzione di derogare e seguito da dare a tale notifica

1. Lo Stato membro interessato comunica agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Agenzia l’intenzione di introdurre una deroga. La notifica dovrebbe soddisfare i requisiti minimi stabiliti all’appendice I del Manuale Schengen.

2. Gli Stati membri, l’Agenzia o la Commissione dovrebbero notificare senza indugio allo Stato membro interessato le loro eventuali preoccupazioni sulla sua intenzione di effettuare verifiche mirate nelle banche dati. Gli altri Stati membri o la Commissione possono chiedere all’Agenzia di verificare se i motivi di tali preoccupazioni sono fondati.

Gli Stati membri che nutrono preoccupazioni possono inoltre informarne l’Agenzia, la Commissione e gli altri Stati membri. Sebbene, in linea di massima, le preoccupazioni debbano essere chiarite su base bilaterale con lo Stato membro che ha notificato l’intenzione di derogare, visto il numero o la natura delle preoccupazioni (riguardanti, ad esempio, lo stesso aspetto) è possibile convocare una riunione di tutte le parti che le hanno manifestate, informandone nel contempo quelle che non lo hanno fatto, pur avendone motivo. La riunione, che la Commissione è tenuta ad organizzare e presiedere, può essere convocata su iniziativa di una delle parti aventi diritto.

3. Lo Stato membro che intende derogare alle verifiche sistematiche nelle banche dati sui cittadini UE/SEE/CH dovrebbe tenere conto di tali preoccupazioni.

4. Lo Stato membro interessato dovrebbe riferire ogni sei mesi alla Commissione e all’Agenzia in merito all’attuazione delle verifiche effettuate in modo mirato nelle banche dati relative ai cittadini UE/SEE/CH. Le relazioni dovrebbero fornire informazioni dettagliate sul reale utilizzo delle verifiche mirate presso determinati valichi di frontiera, nonché dati relativi al flusso di traffico a detti valichi di frontiera che beneficiano della deroga e alle ripercussioni di tali verifiche sull’evoluzione della valutazione dei rischi connessi con l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali nello Stato membro interessato.

Per ciascun valico di frontiera e fascia oraria in cui sono state utilizzate le deroghe, lo Stato membro interessato dovrebbe adoperarsi per includere nella relazione le seguenti informazioni:

- ora esatta in cui sono state utilizzate le deroghe (inizio alle: ore e minuti in UTC; fine alle: ore e minuti in UTC);
- numero di passeggeri che stavano attraversando la frontiera, suddivisi per nazionalità e direzione del viaggio (entrata/uscita);

- numero di passeggeri UE/SEE/CH che non sono stati oggetto di verifiche nelle banche dati in entrata, suddivisi per cittadinanza e direzione del viaggio (entrata/uscita);
- numero di passeggeri UE/SEE/CH che sono stati oggetto di verifiche nelle banche dati, suddivisi per cittadinanza e direzione del viaggio (entrata/uscita);
- numero di riscontri nelle banche dati pertinenti sui passeggeri che sono stati oggetto di verifiche mirate, suddivisi per direzione del viaggio (entrata/uscita), cittadinanza e banche dati.

All'occorrenza, lo Stato membro interessato dovrebbe inoltre fornire le seguenti informazioni contestuali in base al valico di frontiera e al mese, relative al periodo di riferimento:

- numero di passeggeri che attraversano la frontiera, suddivisi per cittadinanza e direzione del viaggio (entrata/uscita);
- numero di riscontri nelle banche dati pertinenti durante le verifiche sistematiche, suddivisi per direzione del viaggio (entrata/uscita) e cittadinanza.